



COMUNE DI ASSORO  
PROVINCIA DI ENNA

RESPONSABILE I° SETTORE  
SEDE

ORDINANZA n. 2 del 20/01/2020

OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 23 del 07 maggio 2019 ad oggetto "Divieto ad effettuare pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge"

#### IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n° 23 del 07/05/2019 ad oggetto "Divieto ad effettuare pubblicità mediante volantinaggio e affissioni fuori dai casi previsti dalla legge";

PRESO ATTO che il sistema del volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e depliant nel territorio comunale, e, per esso, nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza e lunotti dei veicoli, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale e su altri manufatti esposti in luogo pubblico, produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica, aggravate dalla impossibilità - vista la dimensione territoriale del Comune di Assoro (comprendente una Frazione e diverse aree abitate) di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;

ATTESO che anche i predetti interventi molto spesso possono risultare insufficienti sia a causa della velocità di distribuzione del materiale pubblicitario, sia a causa di eventi atmosferici, quali la pioggia, ma in particolare modo il vento (molto presente nel territorio), che contribuiscono alla disseminazione indiscriminata del materiale pubblicitario sulla gran parte di territorio;

#### CONSIDERATO

- che la pubblicità effettuata mediante il volantinaggio, pur rappresentando una modalità di promozione dei prodotti da parte delle ditte commerciali, non deve comunque essere di pregiudizio alcuno per il territorio comunale, vanificandone gli sforzi volti a renderla più pulita e vivibile;
- che al fine di evitare l'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario sul territorio comunale, riconducibile a rifiuto ai sensi dell'art. 183.1 lettera "a" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., risulta necessario ed opportuno che tale forma di pubblicità avvenga esclusivamente all'interno di aree private in uso alle relative attività commerciali;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano nell'ambito di tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'igiene e la sanità pubblica compromessa dalla notevole presenza sul suolo di volantini pubblicitari abbandonati;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a parziale modifica ed integrazione dell'O.S. n° 23 del 27/05/2019:

1. Modificare il punto 4 della citata O.S. n. 23 del 07/05/2019, sostituendo le parole "non è vietata, omissis.....", con le parole "è vietata, omissis.....", dando atto, pertanto, che per l'effetto della superiore modificazione il citato punto 4 dell'O.S. n° 23 del 07/05/2019 risulta di seguito trascritto: "è vietata, altresì, in tutto il territorio comunale, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" anche se effettuata mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiale, eccezion fatta sulle aree private in uso delle relative attività commerciali e fatta salva la previsione di cui al punto 7 della citata ordinanza sindacale n. 23/2019 che così recita: "in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc. potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, ai cittadini che si dimostrino interessati." Gli organizzatori delle manifestazioni sopra indicate dovranno, in ogni caso, consegnare i suddetti volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività".



**COMUNE DI ASSORO**  
**PROVINCIA DI ENNA**

2. Dare atto che, effettuata la modifica di cui al precedente punto 1, in atto, rimane invariata in ogni sua parte l' Ordinanza Sindacale n° 23 del 07/05/2019;

**AVVERTE**

Che gli eventuali trasgressori della presente ordinanza (attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato incaricato della distribuzione e/o affissione) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal D. Lgs. N. 267/2000:

- a) per le attività economiche e/o agli Organismi non a scopi di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro duecentosei/00) a € 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido al personale addetto alla distribuzione;
- b) per il personale addetto alla distribuzione e/o all'affissione, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al pagamento delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, queste ultime in solido alle aziende committenti.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/91, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

**DISPONE**

- a) Che la presente Ordinanza, che diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sia resa nota mediante avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e che la stessa venga diffusa presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale e di quelli maggiormente rappresentativi in ambito provinciale e regionale;
- b) Che è demandato al I° Settore Affari Generali l'onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza nelle forme ritenute più efficaci e produttive;
- c) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- d) Che il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
- e) Che, a norma della Legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del III° Settore, Responsabile dei Servizi ambientali del Comune di Assoro, Architetto Lucio Puleo
- f) Che la presente viene trasmessa a:
- Responsabile del III° Settore;
  - Responsabile I° Settore;
  - Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
  - Comando Stazioni Carabinieri Assoro;
  - Commissariato di P.S. di Leonforte;
  - Associazioni di categoria;

**INFORMA**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Sicilia - previa notifica a questa Amministrazione, entro giorni 60 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro giorni 120 dalla pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Dalla Residenza Municipale, li 20 gennaio 2020

IL SINDACO

(Dott. A. Licciardo)

